II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo agli adattamenti del regime della pesca previsto dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (1)

(94/C 92/08)

COM(94) 35 def. — 94/0032(CNS)

(Presentata dalla Commissione, in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE, il 7 marzo 1994)

Il testo della proposta è modificato come di seguito indicato.

Terzo considerando

considerando che le nuove disposizioni devono favorire la piena integrazione della Spagna e del Portogallo nel sistema normativo generale della politica comune della pesca, con l'integrale rispetto dell'ordinamento comunitario, segnatamente delle limitazioni in vigore, e in particolare del principio della stabilità relativa, nonché delle deroghe al principio della libertà di accesso alle acque previste dal regolamento (CEE) n. 3760/92; che, inoltre, tali adattamenti non possono dare luogo ad un aumento degli sforzi di pesca esistenti;

Quinto considerando (nuovo)

considerando che gli adeguamenti devono tener conto, caso per caso, delle condizioni geografiche, geomorfologiche e biologiche specifiche di ciascuna regione marittima della Comunità, per contribuire a una pesca responsabile e alla presa in considerazione dei bisogni specifici delle regioni in cui lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni locali dipende in modo particolare dalla pesca e dalle industrie connesse;

Articolo 3, paragrafo 2

Entro il 31 dicembre 1995, il Consiglio adotta, conformemente alla procedura indicata all'articolo 43 del trattato e nel quadro delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, misure comunitarie, con effetto dal 1° gennaio 1996, intese a stabilire le condizioni di accesso alle zone e alle risorse e/o le limitazioni dei tassi di sfruttamento, mediante la fissazione delle possibilità di pesca in termini di volume delle catture e di sforzo di pesca autorizzati, nonché misure tecniche volte a favorire l'impiego di attrezzi e metodi di pesca selettivi.

Articolo 3, paragrafo 3

Nel rispetto dei principi generali della politica comune della pesca, in particolare quello della stabilità relativa, l'applicazione degli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 deve tenere conto, caso per caso, dell'evoluzione delle possibilità di pesca, senza che siano oltrepassati i livelli dello sforzo di pesca stabiliti dagli articoli 158, 160, 164, 165, 349, 351 e 352 dell'atto di adesione.

Articolo 4 (nuovo)

Per le zone e le risorse comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 3, eccettuate quelle che al 31 dicembre 1993 sono soggette a limitazioni quantitative delle catture, il Consiglio adotta, nel rispetto dei principi generali della politica comune della pesca, conformemente alle disposizioni previste dagli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, le misure comunitarie che fissano le condizioni di accesso, comprese le limitazioni dei tassi di sfruttamento, tenendo conto delle attività di pesca in un periodo recente e rappresentativo.

Articolo 5 (ex articolo 4)

Tutte le navi della Comunità autorizzate ad esercitare attività di pesca nei fondali il cui tasso di sfruttamento è limitato a norma degli articoli 3 e 4 devono essere in possesso di una licenza di pesca rilasciata e gestita dallo Stato membro di bandiera, nella quale sono indicate le condizioni di accesso ai suddetti fondali.

(1) GU n. C 321 del 27. 11. 1993, pag. 14.